Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 24 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1945, n. 833.

Aumento delle tariffe degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visti i decreti del Capo del Governo 1° dicembre 1941, n. 1609 e 29 gennaio 1938, n. 137, che dispongono rispettivamente la pubblicazione delle tariffe degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le tariffe degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri, pubblicate rispettivamente con decreti del Capo del Governo 1° dicembre 1941, n. 1609 e 29 gennaio 1938, n. 137, sono aumentate del settanta per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° dicembre 1945, n. 834.

Nuovi canoni per il servizio delle radioaudizioni circolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;
Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295;
Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823;
Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650;
Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2259;
Visto il R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706;
Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
Vista la legge 26 marzo 1942, n. 406;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il canone ordinario di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato familiare è stabilito, in ragione di anno solare, nella misura di lire 420.

Il pagamento del canone può essere effettuato in unica soluzione ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre, nel quale caso è dovuto nella misura di lire 215 per ogni rata, salvo il disposto del successivo art. 2.

Art. 2.

Per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati, l'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno, è obbligato al pagamento del canone in ragione di lire 35 mensili a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno o del semestre in corso, a seconda che l'utente intenda corrispondere il canone in unica soluzione ovvero in due rate semestrali, come dall'allegata tabella, vista dal Ministro Segretario di Stato per le poste e per le telecomunicazioni.

Art. 3.

Nella misura del canone di abbonamento ordinario stabilita nei precedenti articoli, sono comprese:

1) la tassa di versamento in conto corrente postale;

2) la tassa di affrancatura per recapito a domicilio del libretto personale di iscrizione alle radioaudizioni;

3) l'imposta generale sull'entrata nella misura stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

In sede di ripartizione delle somme riscosse a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni, l'amministrazione finanziaria provvederà a versare in tesoreria, sull'apposito capitolo, l'imposta generale sull'entrata compresa nelle somme suddette.

Pertanto, dall'entrata in vigore del presente decreto, le tasse e l'imposta sopra menzionata non dovranno più essere separatamente corrisposte dallo utente.

Art. 4.

L'art. 20 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, numero 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, è sostituito dal seguente:

« Qualora il pagamento del canone annuo per uso privato familiare o della quota semestrale di esso sia eseguito oltre i termini stabiliti dall'art. 5 del presente decreto, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo dell'ammenda stabilita dall'articolo precedente è dovuta dall'abbonato una sopratassa pari ad un quinto dell'ammontare del canone o della quota di esso di cui è stato ritardato il pagamento.

« La detta sopratassa è ridotta ad un ventesimo del canone o della quota di esso, qualora il pagamento abbia luogo prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati.

« Se il pagamento è effettuato oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati, ma prima dell'accertamento della violazione e non oltre sessanta giorni dalla scadenza stessa, la sopratassa è ridotta ad un decimo del canone ».

Art. 5.

Salva restando la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, numero 1917, circa la corresponsione del canone di abbonamento ordinario da parte dei commercianti e dei rivenditori di apparecchi radioelettrici, la società concessionaria del servizio delle radiodiffusioni è autorizzata ad adeguare con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto, i canoni per abbonamenti speciali previsti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, in misura proporzionale all'aumento disposto dal presente decreto per i canoni di abbonamento ordinario.

Art. 6.

Il contributo fisso di abbonamento dovuto dagli stabilimenti balneari, kursaal, locali di ritrovo e di trattenimento, circoli, clubs e associazioni, e dagli stabilimenti termali e idroterapici di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, e all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, è fissato nelle seguenti misure:

a) per gli stabilimenti termali e idroterapici (per ogni stabilimento) . . . . L. 1.000

b) per gli stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e lacustri se provvisti di:

più di 50 cabine fino a 100 . . » 500
più di 100 cabine fino a 200 . . . » 750
più di 200 cabine fino a 300 . . . » 1.500
più di 300 cabine . . . . . . » 2.500

c) per i kursaal e i locali di ritrovo e di trattenimento con un reddito lordo accertato:

fino a lire 18.000 . . . . » 500
da L. 18.001 a lire 36.000 . . . . » 750
da L. 36.001 a lire 75.000 . . . . » 1.500
da L. 75.001 in più . . . . . . » 4.000

d) per i circoli di trattenimento, clubs, associazioni se posti in località con popolazione riunita superiore a 5000 abitanti fino a 20.000 . . L. 500
da 20.001 abitanti a 100.000 . . . » 750
da 100.001 in su . . . . » 1.500

Rimane invariato il contributo fisso stabilito per i comuni dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458.

Art. 7.

L'importo ridotto dell'abbonamento speciale previsto per gli impianti radioriceventi centralizzati di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, è stabilito in ragione di anno solare nella misura di lire 125 per ciascun altoparlante. I ratei mensili per i nuovi utenti sono stabiliti in lire 10.

L'abbonamento annuo per l'apparecchio centrale ricevente è fissato in lire 420, da ripartirsi in parti uguali fra i singoli utenti.

La società concessionaria del servizio delle radiodiffusioni circolari, per la riscossione dei canoni di cui al presente articolo, rilascerà ad ogni utente titolare dell'impianto centralizzato una licenza speciale di abbonamento comprensiva del canone ordinario di lire 420, e di tante volte lire 125 quanti sono gli altoparlanti.

Art. 8.

La licenza di temporanea importazione di cui al 1° comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, viene rilasciata contro pagamento della somma di lire 100.

La rinnovazione della licenza di temporanea importazione per gli apparecchi stabilmente installati su autovetture, prevista dal 2° comma del citato articolo, è concessa dietro pagamento del diritto fisso di lire 100 per ogni periodo di 90 giorni.

Art. 9.

I libretti contenenti i 25 moduli delle licenze per apparecchi radioriceventi in prova di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono esitati dalla società concessionaria delle radiodiffusioni al prezzo di lire 100 e pertanto ogni modulo di licenza in prova ha il costo di lire 4.

Art. 10.

Le tasse di fabbricazione sul materiale radiofonico di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, all'art. 3 del R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 246, e all'art. 1 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, alle quali sono soggetti gli apparecchi radioriceventi, le valvole, gli altoparlanti e i rivelatori a cristallo, sono fissate nella misura seguente:

a) per ogni apparecchio a valvola il 2 per cento sul prezzo indicato nella fattura di vendita, senza detrazione di sconto, abbuoni od altro, con un minimo di lire 100. Gli importatori hanno l'obbligo di specificare sulla prescritta dichiarazione doganale il prezzo al quale intendono vendere in Italia gli apparecchi soggetti a tassa;

b) per ogni apparecchio a cristallo lire 25;

c) per ogni valvola termoionica anche se rigenerata, di qualsiasi tipo, indistintamente sia destinata alla ricezione che alla trasmissione e rettificazione di correnti elettriche industriali, lire 55;

d) per ogni altoparlante che costituisca o sia destinato a costituire una parte inscindibile dell'apparecchio ricevente, lire 60;

e) per ogni altoparlante staccato dal corpo dell'apparecchio, lire 120;

f) per ogni rivelatore a cristallo, lire 10.

Art. 11.

Gli importi stabiliti dai commi 2 e 6 dell'art. 10 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, per spese di involucro ed accessori, per il suggellamento e dissuggellamento degli apparecchi radio, sono elevati rispettivamente a lire 50,60 e lire 25,60.

Art. 12.

Gli utenti che non intendono sottostare al pagamento del canone di abbonamento nella nuova misura, possono dare disdetta dell'abbonamento stesso con le consuete modalità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 13.

Le penalità di cui agli articoli 19 e 20 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, non si applicano ai detentori di apparecchi che non abbiano ancora contratto l'abbonamento e agli abbonati che non abbiano ancora pagato il canone, a condizione che provvedano a tali adempimenti entro il 31 marzo 1946.

Le pene pecuniarie stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, e dall'art. 2 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714, non si applicano ai detentori di materiali radioelettrici che non abbiano corrisposto le tasse di fabbricazione, a condizione che essi provvedano entro il 31 marzo 1946 al pagamento delle tasse medesime nella misura prevista dall'art. 10 del presente decreto.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1946, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 10 e 12, che decorreranno invece dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 39. — FRASCA

Somme da versare all'inizio dell'abbonamento

Inizio dell'abbonamento	Canone da versare a mezzo degli uffici postali — Pagamento annuale con scadenza a dicembre		Pagamento semestrale con scadenza a giugno o a dicembre	
Gennaio	Gennaio-dicembre	L. 420	Gennaio-giugno	L. 215
Febbraio	Febbraio-dicembre	» 385	Febbraio-giugno	» 175
Marzo	Marzo-dicembre	» 350	Marzo-giugno	» 140
Aprile	Aprile-dicembre	» 315	Aprile-giugno	» 105
Maggio	Maggio-dicembre	» 280	Maggio-giugno	» 70
Giugno	Giugno-dicembre	» 245	Giugno	» 35
Luglio	Luglio-dicembre	» 215	Luglio-dicembre	» 215
Agosto	Agosto-dicembre	» 175	Agosto-dicembre	» 175
Settembre	Settembre-dicembre	» 140	Settembre-dicembre	» 140
Ottobre	Ottobre-dicembre	» 105	Ottobre-dicembre	» 105
Novembre	Novembre-dicembre	» 70	Novembre-dicembre	» 70
Dicembre	Dicembre	» 35	Dicembre	» 35

Visto: *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 10263, in data 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Sarchini Giovanni Maria il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Frusta nn. 24, 25 e 37 e nelle arelle nn. 10 e 11 della posta stessa;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi i signori Sarchini Ezio fu Giovanni Maria, per il porto n. 25 e per metà dell'arella n. 11; Sarchini Sebastiano fu Giovanni Maria per il porto n. 24 e l'arella n. 10; ed infine Sarchini Andreanna, Calliope, Giancarlo, Ardea e Graziella, quali eredi legittimi del defunto Sarchini Augusto fu Giovanni Maria, per il porto numero 37 e metà dell'arella n. 11;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 10263, in data 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore dei signori Sarchini Ezio e Sebastiano, furono Giovanni Maria e Sarchini Andreanna, Calliope, Giancarlo, Ardea e Graziella furono Augusto, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti ed arelle della posta di Frusta come qui di seguito viene specificato:

1) al signor Sarchini Ezio, nel porto n. 25 ed in metà dell'arella n. 11;

2) al signor Sarchini Sebastiano, nel porto n. 24 e nell'arella n. 10;

3) ai signori Sarchini Andreanna, Calliope, Giancarlo, Ardea e Graziella, nel porto n. 37 ed in metà dell'arella n. 11.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(149)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Convalida dei provvedimenti adottati dal commissario della Banca nazionale del lavoro, illegalmente nominato dal governo della repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è soggetta, in applicazione del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro, che ha, inoltre, partecipato alla formazione del suo capitale;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Viste le deliberazioni adottate dal Collegio commissariale della Banca nazionale del lavoro in data 3 dicembre 1944, 10 e 25 ottobre 1945, con le quali si è chiesta la convalida di numerosi provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto, sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, in materia di personale, dipendente dalla Direzione generale di Venezia e dalle filiali ad essa collegate, secondo gli elenchi annessi alle deliberazioni anzidette;

Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1945, con il quale, nel dichiarare validi, a tutti gli effetti, alcuni provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti della Banca nazionale del lavoro, adottati nel periodo dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944, si faceva, nei riguardi del personale dipendente dalla Direzione generale di Venezia e dalle filiali ad essa collegate, eccezione per quelli concernenti il personale dipendente dalle filiali di Apuania-Carrara, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Genova, Gorizia, Milano, Pavia, Piacenza, Trieste, Udine, Vercelli, Verona, e dagli uffici di Salsomaggiore e di Venezia, rinviando ogni decisione a quando le filiali e gli uffici suddetti fossero stati restituiti alla legale Direzione generale di Roma

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti viene giustificata col fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle vigenti norme regolamentari e che, quindi, è stata estranea ad essi ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti che il commissario della Banca nazionale del lavoro, illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, ebbe ad adottare circa la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dipendente dalla Direzione generale di Venezia e dalle filiali ad essa collegate e che risultano dagli elenchi allegati alle deliberazioni del Collegio commissariale dell'Istituto in data 3 dicembre 1944, 10 e 25 ottobre 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: RICCI

(150)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1945.

Determinazione del limite di emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % con scadenza 1° aprile 1950, e dei modelli, leggende e segni caratteristici dei buoni stessi al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, col quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 %, con scadenza al 1° aprile 1950;

Veduto il decreto Ministeriale 29 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 19 giugno 1945, contenente norme per l'attuazione del sopra citato decreto;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, per la estensione alle provincie del nord Italia della sottoscrizione ai buoni suddetti;

Ritenuta la necessità di stabilire il limite della emissione dei mentovati buoni in corrispondenza delle sottoscrizioni raccolte in tutta l'Italia, e di determinare altresì i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei buoni stessi, al portatore;

Decreta:

Art. 1.

L'emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, con scadenza al 1° aprile 1950, autorizzata col decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, per le provincie dell'Italia centro-meridionale, ed estesa alle provincie del nord Italia col decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, è determinata in 106 (centosei) serie, del capitale nominale di un miliardo di lire ciascuna.

Art 2.

I buoni del Tesoro quinquennali 5 %, con scadenza al 1° aprile 1950, emessi come al precedente art. 1, in 106 serie, contraddistinte dalla lettera *C*, seguita da un numero ordinale da 1 a 33, per le sottoscrizioni raccolte nell'Italia centro-meridionale, e da 34 a 106, per quelle raccolte nell'Italia del nord, sono distinti in otto tagli, per il rispettivo importo, in capitale nominale, di L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.

Ciascun buono si compone: di una matrice e di una contromatrice, collocate nella parte superiore del foglio, e dalla quale il titolo è distaccato all'atto della emissione; del corpo del titolo e di 10 cedole, per il pagamento delle rate semestrali d'interessi, disposte in corrispondenza del lato inferiore del buono, su due colonne di 5 cedole ciascuna.

I buoni sono stampati su fogli di carta filigranata: quelli dei tagli da L. 500, 1000 e 2000 in litografia, sia sul prospetto che sul rovescio; quelli da L. 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000 in calcografia sul prospetto e in litografia sul rovescio.

La carta filigranata usata per la stampa dei buoni di tutte le serie è bianca per i tagli da L. 500, 1000 e 2000; di colore rosa per i tagli da L. 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.

Per tutte le serie e per tutti i tagli, la filigrana della carta, in chiaro-scuro, è costituita, nella parte sinistra del buono, dalla figura di Minerva alata e, a sinistra delle cedole, da quella di una testina femminile coronata di alloro.

Art. 3.

Il prospetto del buono è contornato da una cornice rettangolare con motivo di linea, con foglie di alloro legate con nastri, e contiene, a destra, la figura di Marte e Venere, nonchè, su un fondo costituito da un motivo di foglie stilizzate, ripetute innumerevoli volte, e, al centro, dallo stemma dello Stato, le seguenti leggende, dall'alto in basso: « Regno d'Italia Buono del Tesoro quinquennale a premi, rimborsabile al portatore il 1° aprile 1950 D.L.L. 12 marzo 1945, n. 70 5 % la serie 5 % di 2 milioni di buoni da L. 500 ciascuno », il quantitativo dei buoni da L. 500, che il titolo rappresenta, il numero di iscrizione dei buoni stessi, l'ammontare del capitale in lettere, nonchè la dizione « fruttante l'interesse del 5 % annuo con esenzione da ogni imposta presente e futura ».

Seguono la firma del direttore generale del Tesoro ff., Ventura, impressa a fac-simile, e, a destra, la data di emissione originaria del prestito: « Roma, 1° aprile 1945 ».

Sul lato inferiore sinistro è impresso il bollo a secco, contenente lo stemma dello Stato con la leggenda circolare « Regno d'Italia », e l'avvertenza riguardante il pagamento delle rate semestrali d'interessi e dei premi ed il rimborso del capitale; sul lato destro è riservato uno spazio per le indicazioni del luogo e della data di rilascio del buono.

Art. 4.

Il rovescio del buono consta di una cornice rettangolare a motivi di linea, che racchiude tre parti nella prima parte vi è uno spazio per le annotazioni relative al pagamento dei premi; nella parte centrale sono stampate le seguenti leggende: « Buono del Tesoro quinquennale a premi 5 % la serie 5 % il buono concorre a premi da estrarre a sorte ogni anno saranno estratti, per ciascuna serie, un premio da lire 2.000.000, due premi da L. 1.000.000, dieci premi da L. 100.000 le estrazioni avverranno il 1° marzo di ogni anno, a partire dal 1° marzo 1946 i premi sono esenti da ogni imposta presente e futura il pagamento delle cedole semestrali, alle scadenze 1° ottobre e 1° aprile di ciascun anno, e quello dei premi al 1° aprile di ciascun anno, ed il rimborso del capitale saranno effettuati, nel Regno, dalla Tesoreria centrale o dalle Sezioni di tesoreria provinciale »; nella terza parte vi è uno spazio in bianco.

Art. 5.

Le dieci cedole sono numerate dall'1 al 10, progressivamente, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno.

Il prospetto di ciascuna di esse è formato da una cornice riproducente foglie di alloro legate con nastri. Sul lato superiore, la cornice è interrotta, al centro, da un piccolo spazio rettangolare tratteggiato, sul quale è stampato il numero d'ordine della cedola; sul lato sinistro e su quello destro, in uno spazio rettangolare tratteggiato, è stampato il valore della cedola stessa. Il testo di ogni cedola reca, in alto, la dicitura « buono del Tesoro quinquennale 5 % a premi », alla quale seguono le indicazioni del provvedimento autorizzativo del prestito, dell'ammontare della cedola, in lettere e in cifre, della scadenza semestrale, del quantitativo dei buoni da L. 500 compresi nel titolo, della serie e del numero di iscrizione dei buoni. Al lato sinistro, nello spazio con tratteggio ondulato, è stam-

pata la serie e, in alto, è impresso il bollo a secco, costituito dallo stemma dello Stato, con la leggendina « Regno d'Italia ».

La cedola è stampata su fondino a motivo di foglie stilizzate minutissime, ripetute molte volte.

Il rovescio di ogni cedola presenta la stampa di una losanga a motivi di linea, con al centro il numero d'ordine progressivo della cedola stessa.

Art. 6.

Il prospetto dei buoni, per tutte le serie, è stampato in colori diversi per i vari tagli e precisamente:

taglio da L. 500 — rosso arancio
» » 1.000 — bleu
» » 2.000 — bruno rosso
» » 5.000 — verde
» » 10.000 — bruno
» » 20.000 — viola
» » 50.000 — rosso
» » 100.000 — grigio nero.

La indicazione della serie sui titoli litografici da L. 500, 1000 e 2000 è stampata nello stesso colore dei rispettivi tagli, per i titoli rilasciati all'atto della emissione del prestito; mentre sarà apposta in colore nero tipografico, per i titoli da emettere in seguito ad operazioni ordinarie; nei titoli calcografici da L. 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000 è stampata, invece, in colore nero tipografico tanto per i titoli rilasciati all'origine quanto per quelli provenienti da operazioni.

Le firme ed i numeri di iscrizione sono impressi, per tutte le serie e per tutti i tagli, in colore nero, tipograficamente.

La stampa del rovescio dei buoni è, per tutte le serie e per tutti i tagli, di colore bleu-grigio.

Art. 7.

I modelli dei buoni al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(169)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Apertura di una filiale in Baldichieri della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza sulla piazza di Baldichieri (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

(131) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Sostituzione di componente nella Commissione degli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1945, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, con cui è nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Palermo;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del prof. Lipari Francesco della Regia università di detta città, nella carica di componente effettivo della predetta Commissione, avendo egli dichiarato di non potere accettare l'incarico;

Decreta:

Il prof. Scaduto Gioacchino, ordinario di diritto civile nella Regia università di Palermo, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di detta città, in sostituzione del prof. Lipari Francesco.

Roma, addì 9 gennaio 1946

(146) *Il Ministro*: TOGLIATTI

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Asti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto prefettizio 27 luglio 1945, col quale il dott. Edoardo Amerio è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Asti;

Vista la lettera 11 gennaio 1946, con la quale la Federazione italiana dei Consorzi agrari comunica il decesso del dott. Edoardo Amerio e propone la nomina del rag. Betti Giuseppe a commissario dell'Ente predetto;

Decreta:

Il rag. Betti Giuseppe è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Asti ed assume i poteri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 13 dello statuto.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(148) *Il Ministro*: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ad assumere un mutuo di L. 3.360.000 pel pareggio del bilancio 1944.

Con decreto interministeriale 5 dicembre 1945, l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, è stata autorizzata ad assumere con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, un mutuo di L. 3.360.000 pel pareggio del bilancio 1944.

(151)

Avviso di rettifica

L'elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui a pareggio del bilancio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1945, n. 123, è rettificato nel senso che il comune di Palermo, autorizzato a contrarre un prestito di L. 25.000.000 col Consorzio di credito per le opere pubbliche, è invece autorizzato a contrarre lo stesso prestito con la Cassa di risparmio per le provincie siciliane.

(152)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola, con sede in Mirano, e nomina del commissario della società stessa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 gennaio 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Venezia del 25 agosto 1945, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola, con sede in Mirano e alla nomina del signor Edoardo Moore a commissario della società stessa.

(116)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 aprile 1951

Si notifica che nel giorno 15 febbraio 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio la 8ª e la 7ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 % delle venticinque serie scadenti il 15 aprile 1951, emesse in base al R. decreto-legge 26 marzo 1942, n. 226.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di febbraio, alle ore 17, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 22 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(177)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 34

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % (1950), serie 34, n. 387, di L. 5000 cap.; serie 35, n. 357, di L. 2000 cap.; intestati a Cosenza Francesco fu Paolo domiciliato in Bivona (Agrigento), annotati di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(140)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 gennaio 1946 - N. 17

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	99,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	403 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,075
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,325
Redimibile 3,50 % 1934	87,625
Id. 5 % 1936	97,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,925
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,925
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,025

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Il Risorgimento » di Vizzini, in liquidazione coatta.

Nella riunione tenutasi il 3 novembre 1945 dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Il Risorgimento » di Vizzini, il dott. Filippo Sasso fu Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(137)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.